

Senato della Repubblica XVIII Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 2347

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

Indice

	- XVIII Leg
_	
	Γesto DDL 2347
	zione in Commissione
	Sedute
	Resoconti sommari
1.3	3.2.1. 11 [^] Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
	1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 270 (pom.) del 19/10/2021
	1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 76 (ant.) dell'08/02/2022
	1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 286 (pom.) dell'08/02/2022
	1.3.2.1.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 78 (ant.) del 15/02/2022
	1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 288 (pom.) del 15/02/2022
	1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 80 (pom.) del 22/02/2022
	1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 294 (ant.) del 02/03/2022
	1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 299 (pom.) del 15/03/2022
	1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 302 (pom.) del 22/03/2022
.4. Trattaz	cione in consultiva
1.4.1.	Sedute
1.4.2.	Resoconti sommari
1.	4.2.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)
	1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2022
1.	4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)
	1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 524 (pom.) del 15/03/2022
	1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 537 (pom.) del 12/04/2022

1.4.2.3. 12 [^] Commissione permanente (Igiene e sanita')	70
1.4.2.3.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/03/2022	71
1.4.2.3.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 12 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2022	72

1. DDL S. 2347 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2347

XVIII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

Titolo breve: Inserimento infermieri e OSS in categorie usuranti

Iter

22 marzo 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2347

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

Barbara Guidolin (M5S)

Cofirmatari

Paola Taverna (M5S) (aggiunge firma in data 4 agosto 2021)

Marco Croatti (M5S) (aggiunge firma in data 3 marzo 2022)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 15 marzo 2022; pervenuta il 12 aprile 2022.

Presentazione

Presentato in data 2 agosto 2021; annunciato nella seduta n. 354 del 3 agosto 2021.

Classificazione TESEO

LAVORO PESANTE, INFERMIERI, PERSONALE SANITARIO

Articoli

MINISTERO DELLA SANITA' (Art.1), MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE (Art.1), PROVINCIA DI TRENTO (Art.1), PROVINCIA DI BOLZANO (Art.1), PROVINCE AUTONOME (Art.1), STRUTTURE DI CURA DI TIPO OSPEDALIERO (Art.1), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. <u>Mauro Antonio Donato Laus</u> (<u>PD</u>) (dato conto della nomina il 19 ottobre 2021).

Assegnazione

Assegnato alla <u>11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)</u> in sede redigente il 13 ottobre 2021. Annuncio nella seduta n. 367 del 13 ottobre 2021. Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2347

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2347

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUIDOLIN, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, ROMANO, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, VANIN, LANZI, CASTELLONE, MONTEVECCHI, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI, PAVANELLI, DONNO e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2021

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

Onorevoli Senatori. - In Italia lavorano come operatori socio-sanitari circa 330.000 persone; tale attività è parte integrante del sistema di servizi socio-sanitari pubblici, accreditati e privati. Invece, sono circa 371.000 le persone che esercitano la professione infermieristica, la cui quasi totalità lavora nella sanità (il 98,9 per cento). La grande maggioranza degli infermieri (77,7 per cento) lavora nei servizi ospedalieri, costituendo circa il 40 per cento del totale degli occupati in tutte le professioni sanitarie. Ciò testimonia come gli stessi costituiscano la figura sociale, sia numericamente, sia funzionalmente, portante del sistema ospedaliero.

Il lavoro quotidiano degli infermieri e degli operatori socio-sanitari (OSS), che garantisce, rispettivamente, un'assistenza specializzata e competente, nonché il sostegno alle famiglie ed ai cittadini colpiti da inabilità, è finalizzato ad assicurare un livello di vita dignitoso.

L'infermiere è un professionista sanitario che, con il suo campo proprio di attività, assiste, cura e si prende cura dell'assistito in maniera globale, instaurando con esso una relazione di fiducia. L'operatore socio-sanitario svolge una professione indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, e a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

Per entrambe le professioni, le cui attività sono svolte da lavoratrici e lavoratori, in ragione del progressivo processo di invecchiamento della popolazione, si registra una crescente richiesta di tali figure professionali, il cui lavoro, tuttavia, è caratterizzato da un forte grado di fatica fisica e *stress* psicologico.

In particolare, con riferimento a queste due figure professionali, svolte nel contesto ospedaliero e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata, nonché svolte nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata, con lavoro organizzato in turni, si riscontrano carichi di lavoro molto pesanti e precarie e stressanti condizioni di lavoro. Ciò è imputabile alle varie riorganizzazioni, nonché ai calcoli del fabbisogno di organico in relazione ai carichi di lavoro, spesso rivolti a conseguire una maggiore produttività a fronte di un taglio delle risorse umane. Dallo svolgimento di queste attività faticose e pesanti, nei contesti sopraccitati, deriva, dunque, l'insorgenza di patologie e di disturbi cronici, in particolare, lo sviluppo di malattie muscolo-scheletriche, nonché la cosiddetto sindrome di « *burnout* », che incidono in maniera significativa sulla qualità della vita e sul benessere psico-fisico dell'individuo.

Per tali ragioni, le professioni sanitarie infermieristiche e la professione di operatore socio-sanitario,

svolte nei richiamati ambiti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, vanno quindi incluse tra quelle attività qualificate come usuranti.

Ed invero, il lavoro dell'infermiere e dell'operatore socio-sanitario, in tali contesti, si caratterizza non solo per il lavoro notturno, ma, altresì, per la costante presenza di fatiche fisiche e psichiche nell'espletamento delle attività.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge modifica l'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, inserendo tra le categorie che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata, con lavoro organizzato in turni. L'articolo 2 provvede alla copertura finanziaria a valere sull'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo

21 aprile 2011, n. 67)

- 1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) al comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:
- « *d-bis*) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata, con lavoro organizzato in turni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *g*), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ».
- b) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b), c), d) e d-bis) »;
- c) al comma 3, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b), c), d) e d-bis) »;
- d) al comma 7, le parole: « lettere a), b), c) e d) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d) e d-bis) ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2347

XVIII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

Titolo breve: Inserimento infermieri e OSS in categorie usuranti

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

N. 270 (pom.)

19 ottobre 2021

N. 76 (ant.)

8 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 286 (pom.)

8 febbraio 2022

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

N. 78 (ant.)

15 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 288 (pom.)

15 febbraio 2022

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

N. 80 (pom.)

22 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 294 (ant.)

2 marzo 2022

N. 299 (pom.)

15 marzo 2022

N. 302 (pom.)

22 marzo 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11[^] Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 270 (pom.) del 19/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª) MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021 270ª Seduta

Presidenza della Presidente MATRISCIANO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La presidente <u>MATRISCIANO</u> comunica che è stato assegnato in sede deliberante alla Commissione il disegno di legge n. 2418, in tema di parità retributiva, approvato dalla Camera dei deputati. La trattazione del provvedimento avverrà a partire dalla seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice <u>ALESSANDRINI</u> (*L-SP-PSd'Az*), nel dare conto degli aspetti di competenza della Commissione, in primo luogo con riferimento agli articoli 2 e 3, riguardanti la promozione dei cammini, segnala le misure volte alla tutela e all'inclusione delle persone con disabilità. Fa quindi presente che l'articolo 5, istitutivo del tavolo permanente per i cammini, prevede la partecipazione dei rappresentanti degli enti del Terzo settore e delle associazioni a tutela dei disabili e che l'articolo 9, comma 2, prevede la realizzazione di campagne informative calibrate per persone con disabilità o mobilità ridotta.

Riguardo ai principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2 dell'articolo 10, segnala il riconoscimento ai datori di lavoro, in riferimento ad attività localizzate nei comuni attraversati dai

cammini e la cui attività sia connessa ai cammini stessi, di un esonero dal versamento del 30 per cento dei contributi previdenziali.

In conclusione, richiama il clima di fruttuosa collaborazione con cui si è finora svolta la trattazione del disegno di legge presso la Commissione di merito e propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(2187) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) specifica innanzitutto la finalità del disegno di legge in titolo, consistente nel disporre l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, secondo la definizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 2, ove è inoltre puntualizzato che il trattamento economico orario minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi, mentre il successivo comma 2 disciplina la procedura per stabilire il trattamento minimo orario per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche. Prosegue illustrando l'articolo 3, comma 1, che delinea la disciplina del caso in cui sussista una pluralità di contratti collettivi applicabili, basata sul ricorso al contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e definisce i criteri relativi al computo comparativo della rappresentatività.

Rileva poi che in caso di mancanza di un contratto collettivo applicabile l'articolo 4 individua il trattamento economico complessivo di riferimento in quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente.

Dà quindi conto delle disposizioni concernenti la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario, di cui l'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Dopo aver osservato che ai sensi dell'articolo 6 resta fermo quanto previsto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici riguardo il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, illustra l'articolo 7, il quale definisce la procedura giudiziaria relativa ai casi di condotta elusiva da parte del datore di lavoro.

Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 8, riguardante il deposito dei contratti collettivi, e sull'articolo 9, recante una misura di detassazione degli incrementi retributivi corrisposti in forza del rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Fa infine presente che l'articolo 10 fa salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.

Al fine di consentire la congiunzione con le iniziative legislative riguardanti la medesima materia già all'esame in sede referente (nn. 310, 658, 1132, 1232 e 1259), propone di richiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

La Commissione unanime consente.

La <u>PRESIDENTE</u> avverte quindi che la trattazione del disegno di legge n. 2187 proseguirà in sede

referente e che si procederà pertanto a un abbinamento con le summenzionate proposte legislative.

(1618) COMINCINI ed altri. - Disposizioni in materia di start-up sociali (Discussione e rinvio)

La relatrice <u>GUIDOLIN</u> (*M5S*) dà conto in primo luogo della definizione di *start-up* a vocazione sociale recata dall'articolo 1, riferita a organizzazioni che, almeno per un anno, impieghino a qualsiasi titolo lavoratori con disturbi dello spettro autistico in proporzione non inferiore ai due terzi della forza lavoro complessiva.

Illustra quindi l'articolo 2, recante misure di agevolazione fiscale, e l'articolo 3, riguardante la retribuzione dei lavoratori, che prevede tra l'altro l'adozione di una parte variabile, correlata a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.

Dopo aver segnalato le detrazioni d'imposta in favore degli investitori previste dall'articolo 4, si sofferma sull'articolo 5, volto a stabilire incentivi specifici per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità.

Osserva quindi che gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 4 e 5 sono posti a carico del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il quale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, può essere alimentato da versamenti volontari da parte di soggetti privati.

Rileva infine che l'articolo 6 estende alle *start-up* a vocazione sociale l'applicazione delle vigenti disposizioni concernenti la riserva in materia di possibilità di partecipazione alle procedure di appalto. Dopo aver ricordato la comune sensibilità della Commissione riguardo alla materia oggetto del provvedimento, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La senatrice <u>CATALFO</u> (*M5S*) segnala l'utilità di procedere anzitutto all'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La senatrice <u>DRAGO</u> (*FdI*) condivide la proposta di svolgimento di audizioni e sottolinea l'ampiezza dell'interesse sociale connesso alla materia.

Il senatore <u>DE VECCHIS</u> (*L-SP-PSd'Az*) pone in evidenza la generale importanza della questione dell'inclusione dei soggetti con disabilità nel mondo del lavoro, anche riguardo al persistente problema della presenza di barriere architettoniche. Ritiene quindi essenziale l'audizione dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la disabilità.

Si esprimono successivamente a favore dello svolgimento di un ciclo di audizioni i senatori <u>ROMANO</u> (*M5S*), <u>LAUS</u> (*PD*), <u>CARBONE</u> (*IV-PSI*) e <u>FLORIS</u> (*FIBP-UDC*), il quale manifesta infine condivisione relativamente alle finalità del disegno di legge in titolo.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> fa presente la rilevanza dell'inclusione lavorativa anche ai fini dell'attuazione del PNRR e richiama l'attenzione sull'opportunità di un impegno specifico riguardo la questione delle disabilità cognitive.

Propone quindi di porre alle ore 13 di giovedì 21 ottobre il termine entro il quale segnalare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile (Discussione e rinvio)

Il relatore <u>FLORIS</u> (*FIBP-UDC*) nota innanzitutto che l'articolo 1 modifica l'articolo 176 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel senso di prevedere gli esami del fondo oculare e della retina nell'ambito delle visite di controllo per i lavoratori operanti presso postazioni con videoterminali.

Osserva quindi che l'articolo 2 prevede l'inserimento della maculopatia degenerativa miopica e senile nei livelli essenziali di assistenza, con riferimento alle prestazioni definite dal successivo articolo 3, ai sensi del quale la relativa diagnosi è eseguita da uno specialista operante presso un centro accreditato. Richiama infine l'articolo 4, recante la copertura finanziaria.

Avviandosi alla conclusione, fornisce alcuni dati in merito all'incidenza delle maculopatie, tale da comportare notevoli oneri finanziari. Fa peraltro presente il carattere di multifattorialità della patologia, non necessariamente determinata dalla sola attività al videoterminale. Propone infine lo svolgimento di un ciclo di audizioni, indicando l'INAIL e l'Ispettorato nazionale del lavoro quali soggetti da audire.

Il senatore <u>ROMANO</u> (*M5S*) si associa alla proposta del relatore Floris, con particolare riguardo all'opportunità di audire rappresentanti dell'INAIL.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> propone di segnalare i soggetti da audire entro le ore 13 di giovedì 21 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(934) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti (2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore <u>LAUS</u> (*PD*) riferisce sui disegni di legge in titolo, tesi a modificare l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di consentire agli operatori socio-sanitari di esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in ragione del carattere gravoso delle mansioni svolte. Dà quindi conto in particolare della modifica di cui al disegno di legge n. 2347, la quale estende la medesima disciplina al personale delle professioni sanitarie infermieristiche e reca specificazioni concernenti l'individuazione delle strutture nelle quali viene svolta l'attività lavorativa. Successivamente segnala le disposizioni di coordinamento e di copertura degli oneri finanziari recate da entrambi i disegni di legge.

Suggerisce infine di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni, ponendo il termine per segnalare i soggetti da ascoltare entro giovedì 21 ottobre, alle ore 13.

La Commissione conviene con tale proposta.

La presidente <u>MATRISCIANO</u>, in considerazione della maggiore ampiezza del contenuto del disegno di legge n. 2347, propone di adottare fin d'ora tale disegno di legge quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.2. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 76 (ant.) dell'08/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022

Presidenza della Presidente MATRISCIANO

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL E FNOPI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 934 E 2347 (INSERIMENTO INFERMIERI E OSS IN CATEGORIE USURANTI)

1.3.2.1.3. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 286 (pom.) dell'08/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª) MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022 286ª Seduta

Presidenza della Presidente MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1419 E DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 934 E 2347

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione riferita all'esame del disegno di legge n. 1419 (maculopatie) e all'esame dei disegni di legge nn. 934 e 2347 (inserimento infermieri e OSS in categorie usuranti), consegnata nell'ambito delle odierne sedute dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore <u>FLORIS</u> (*FIBP-UDC*), ricapitolato l'andamento della trattazione in Senato del provvedimento, formula una proposta di parere non ostativo, che viene posta in votazione.

Il senatore <u>DE VECCHIS</u> (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere del relatore.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce sulle parti di competenza del decreto-legge in esame il senatore <u>SERAFINI</u> (*FIBP-UDC*), che segnala in primo luogo il comma 2 dell'articolo 4, relativo al riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato stipulati nel primo trimestre del 2022 nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Si sofferma quindi sull'articolo 7, volto a escludere, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale.

Rileva che l'articolo 22 consente la proroga di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e, successivamente, dà conto dei contenuti dell'articolo 23, recante modifiche alla disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, nonché alla disciplina sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull'assegno ordinario di integrazione salariale dell'INPS.

In conclusione, osserva l'utilità di fissare un termine per la trasmissione al relatore di proposte concernenti la redazione dello schema di parere.

La presidente MATRISCIANO propone le ore 14 di martedì 15 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sulle parti di competenza della Commissione, il senatore <u>CARBONE</u> (*IV-PSI*) si sofferma in primo luogo sull'articolo 13, concernente la disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo.

Segnala inoltre che, in base all'elenco di direttive di cui all'allegato A, viene posta la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1057, recante disposizioni specifiche in merito al distacco di conducenti nel settore del trasporto su strada.

Suggerisce infine di fissare un termine per la presentazione di proposte relative allo schema di parere.

La **PRESIDENTE** propone le ore 12 di venerdì 11 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055) (Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

Dopo aver ricapitolato le finalità fondamentali del documento in esame e le linee essenziali della disciplina riguardante la presentazione al Parlamento delle relazioni sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la relatrice FEDELI (PD), passando agli aspetti di competenza, rileva l'attuale impossibilità di un'analisi di impatto dell'attuazione del Piano sugli obiettivi delle pari opportunità generazionali e di genere; sottolinea l'importanza peraltro attribuita alla definizione delle linee guida previste dalla specifica disciplina volta a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, nell'ambito delle procedure relative alla stipulazione di contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Osservato che l'Ente italiano di normazione UNI completerà la definizione degli *standard* tecnici del sistema di certificazione della parità di genere delle imprese, passando agli interventi di competenza del Ministero del lavoro, dà conto del rispetto degli impegni finalizzati agli obiettivi posti per la fine del 2021, consistenti nell'adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e del Piano nazionale nuove competenze, dei quali riassume gli obiettivi specifici. In merito alle scadenze successive al 2021, specifica che entro la fine del 2022 verrà adottato un Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, che sono stati predisposti i Piani triennali delle singole regioni per il rafforzamento dei centri per l'impiego e che sta procedendo l'attività del gruppo di lavoro incaricato della definizione della legge quadro sugli anziani non autosufficienti. Fa inoltre presente che entro il primo semestre del 2022 dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale di riparto delle risorse relative al superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura e al conseguimento di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo.

Successivamente si sofferma sulla programmazione nazionale degli interventi e dei servizi sociali, particolarmente in riferimento alla pubblicazione del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 e agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quanto al pubblico impiego, rileva che entro il primo semestre del 2022 sono previste la definizione della nuova disciplina sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione, nonché il completamento del riordino del sistema di classificazione professionale.

In riferimento al parere della Commissione, segnala, in quanto elemento di primaria importanza, il monitoraggio costante, a beneficio del Parlamento, dell'attuazione dei progetti finanziati con le risorse del PNRR, particolarmente in relazione all'impatto sull'occupazione giovanile e femminile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente <u>MATRISCIANO</u> avverte che le sedute già convocate alle ore 8,45 e 13,30 di domani, mercoledì 9 febbraio, non avranno luogo. Resta invece confermata la seduta convocata per giovedì 10 alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.4. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 78 (ant.) del 15/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

indi del Vice Presidente

SERAFINI

Orario: dalle ore 11,50 alle ore 12,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FSI-USAE, FIALS, NURSIND, AIMON, IO SONO OSS, FIOSS, UNITOSS, MIGEP E NURSING UP, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 934 E 2347 (INSERIMENTO INFERMIERI E OSS IN CATEGORIE USURANTI)

1.3.2.1.5. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 288 (pom.) del 15/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª) MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022 288ª Seduta

Presidenza della Presidente MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1419 E DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 934 E 2347

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione riferita all'esame del disegno di legge n. 1419 (maculopatie) e all'esame dei disegni di legge nn. 934 e 2347 (inserimento infermieri e OSS in categorie usuranti), consegnata nell'ambito delle odierne sedute dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice <u>CATALFO</u> (*M5S*) richiama l'attenzione sui recenti tragici eventi che hanno riguardato giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale. Richiede pertanto un'adeguata e urgente riflessione circa le modalità idonee a consentire alla Commissione di compiere i necessari approfondimenti.

Il senatore <u>DE VECCHIS</u> (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la questione sollevata sia della massima importanza per tutte le componenti politiche della Commissione e sia altresì di interesse della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.

Il senatore <u>LAUS</u> (*PD*) condivide quanto espresso dalla senatrice Catalfo e sottolinea la sensibilità comune sul tema, da rimettere alla ponderazione della Presidenza.

A nome del proprio Gruppo rileva quindi la priorità da accordare, nell'ambito della programmazione

dei futuri lavori della Commissione, alla trattazione delle iniziative legislative in materia di salario minimo, dovendosi altrimenti individuare modalità alternative di intervento, quali la presentazione di specifiche proposte emendative a decreti-legge.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> pone in evidenza la compattezza costantemente dimostrata dalla Commissione relativamente a questioni di importanza fondamentale, quali quelle finora richiamate.

Il senatore <u>ROMANO</u> (*M5S*) si associa alla senatrice Catalfo, rilevando la necessità di un approfondimento specifico, stante la concreta possibilità di abusi diffusi connessi ai percorsi di formazione professionale, tesi alla dissimulazione di rapporti di lavoro irregolari. Condivide altresì le considerazioni espresse in relazione alla rilevanza e all'urgenza di approvazione della disciplina in materia di salario minimo, anche con riguardo alla centralità dell'iniziativa parlamentare. Osserva infine lo stretto legame intercorrente fra le questioni della giusta retribuzione e della tutela della dignità e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La senatrice <u>CATALFO</u> (*M5S*) rammenta le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Osserva inoltre che l'eventuale incapacità di approvare la disciplina legislativa sul salario minimo qualificherebbe negativamente l'operato delle istituzioni parlamentari, particolarmente in un contesto nel quale le carenze relative alla tutela nei confronti della precarietà e delle basse retribuzioni hanno ripercussioni sulla tenuta della base del tessuto sociale, costituita dalle famiglie, attualmente a rischio di ulteriore impoverimento in forza della possibile ripresa inflazionistica.

Il senatore <u>FLORIS</u> (*FIBP-UDC*) coglie la comune sensibilità riguardo la necessità di garantire la massima sicurezza nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, meritevole di specifica riflessione da parte della Commissione. Sostiene quindi l'opportunità di un approfondimento volto a conseguire una soluzione equilibrata e il più possibile condivisa in riferimento ai provvedimenti in materia di salario minimo.

Il senatore MAFFONI (FdI) esprime favore rispetto alla proposta della senatrice Catalfo, sottolineando l'opportunità di procedere ad approfondimenti in merito allo svolgimento concreto dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza dei giovani, che pure hanno dimostrato di poter fornire risposte adeguate alle necessità del sistema produttivo in determinate aree. Sottolinea successivamente l'utilità di un'ampia condivisione tra le forze politiche al fine di pervenire a una soluzione utile e soddisfacente in materia di salario minimo.

Il senatore <u>ROMAGNOLI</u> (*M5S*) pone in evidenza l'importanza della politica al fine dell'individuazione di soluzioni idonee alla massima tutela della salute e della vita nell'ambito del lavoro.

La <u>PRESIDENTE</u> si riserva di valutare le forme più adeguate per consentire alla Commissione di rapportarsi adeguatamente ai temi oggetto del dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

<u>In riferimento all'ambito di competenza della Commissione, il relatore ROMAGNOLI</u> (*M5S*) segnala in primo luogo l'articolo 6, recante delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici

locali, rilevando che tra i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 vi è la tutela dell'occupazione di coloro che prestano la propria attività presso le società *in house* nel caso in cui l'ente locale non rinnovi l'appalto, oltre al ricorso ad apposite clausole sociali.

Si sofferma poi sull'articolo 18, cheinterviene sulla disciplina del conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, e sull'articolo 25, in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, il quale riduce il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano all'interessato i dati definitivi relativi alle posizioni registrate, fra i quali sono contemplati quelli concernenti l'iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi e l'apertura della posizione assicurativa presso l'INAIL.

Dà poi conto delle disposizioni comuni sul procedimento di nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti, tra le quali la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui all'articolo 32.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2473) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore <u>DE VECCHIS</u> (*L-SP-PSd'Az*) illustra i profili di competenza dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) relativo al sito di ricerca di Monterotondo, alla cui ratifica è finalizzato il disegno di legge in titolo.

Segnala innanzitutto che l'articolo VII, parte XII, prevede la notifica al Governo italiano delle nomine del personale e l'accertamento preventivo circa la sussistenza di proibizioni ad assumere l'impiego in Italia.

Rileva che la successiva parte XIII introduce per i cittadini italiani l'esenzione dalle imposte dirette su stipendi ed emolumenti pagati dal Laboratorio, già assoggettati all'imposizione interna dell'EMBL. Nota quindi che l'articolo XI dispone per tutto il personale l'esenzione da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale, ferma restando la possibilità di versare contributi volontari.

Osserva infine che l'articolo XIV prevede che le controversie fra il Laboratorio e il suo personale siano composte in conformità ai regolamenti in materia di personale del Laboratorio stesso. In conclusione, propone di esprimere un parere non ostativo.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con l'astensione del senatore <u>MAFFONI</u> (*FdI*), la Commissione approva.

(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di

adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice <u>ALESSANDRINI</u> (*L-SP-PSd'Az*) illustra in primo luogo i profili di competenza dell'Accordo con la Svizzera alla cui ratifica è volto il disegno di legge in esame. Dà conto pertanto della definizione di «lavoratore frontaliere» recata dall'articolo 2 e segnala l'articolo 4, finalizzato a impedire le doppie imposizioni ed esplicitamente mirato a vietare trattamenti fiscali discriminatori a danno dei lavoratori frontalieri.

Dopo aver ricapitolato i contenuti dell'articolo 7, concernente la cooperazione amministrativa, passa agli aspetti di competenza del disegno di legge n. 2482, soffermandosi sull'articolo 5, che prevede la deducibilità dei contributi previdenziali per i prepensionamenti, mentre l'articolo 6 prevede che gli assegni familiari corrisposti al lavoratore frontaliere dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa siano esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Specifica infine che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 riguardano la generalità dei lavoratori frontalieri.

Propone infine di porre alle ore 12 di venerdì 18 febbraio il termine per la trasmissione di eventuali proposte concernenti il parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore <u>SERAFINI</u> (*FIBP-UDC*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), redatto sulla base delle proposte pervenute entro il termine precedentemente convenuto.

Nessuno chiedendo di intervenire, lo schema di parere è posto in votazione.

Il senatore MAFFONI (FdI) annuncia il voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell'andamento dei lavori, la <u>PRESIDENTE</u> avverte che le sedute già convocate alle ore 8,45 e 13,30 di domani, mercoledì 16 febbraio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

L'11a Commissione permanente,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Segnala, innanzitutto, l'opportunità di prevedere misure specifiche volte a salvaguardare i salari, sia con riferimento all'aumento dell'inflazione sia rispetto alla stagnazione salariale.

Invita altresì a valutare l'introduzione del *bonus babysitter* in favore dei genitori di figli minori di 12 anni che si trovino tenuti a osservare la quarantena fiduciaria e quindi a svolgere lezioni a distanza. La Commissione fa inoltre presente la necessità di valutare l'introduzione di una misura che tuteli i percettori del Reddito di cittadinanza i quali hanno nel proprio nucleo familiare un titolare di pensione di invalidità o altri trattamenti sociali, garantendo al percettore la conservazione integrale dell'importo spettante al netto della pensione di invalidità.

Ritiene infine opportuno prevedere un sistema di qualificazione che attesti la capacità delle imprese impegnate nei lavori che beneficiano dei *bonus* edilizi, analogamente a quanto già previsto per tutti i lavori di ricostruzione posterremoto (Centro Italia, L'Aquila, Emilia-Romagna), nonché l'applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia, a tutela dei lavoratori e delle imprese.

1.3.2.1.6. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 80 (pom.) del 22/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

> **Riunione n. 80** MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,05

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA E DEL PROFESSOR CESARE DAMIANO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 934 E 2347 (INSERIMENTO INFERMIERI E OSS IN CATEGORIE USURANTI)

1.3.2.1.7. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 294 (ant.) del 02/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª) MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022 294ª Seduta

Presidenza della Presidente MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.
Intervengono, in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la CIU Unionquadri, Vitaliano Capicotto, componente giunta esecutiva; per l'ANASF, Luigi Conte, presidente, accompagnato da Ferruccio Riva, vice presidente vicario; per Conflavoro PMI, il dottor Sandro Susini, comitato tecnico scientifico - Area lavoro; per Confprofessioni, Francesco Monticelli, responsabile centro studi, e per FNOPI, la dottoressa Beatrice Mazzoleni, segretaria nazionale.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore <u>ROMANO</u> (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), dichiarando la propria apertura riguardo a eventuali proposte di modifica.

Il senatore <u>LAUS</u> (*PD*) propone di sopprimere il riferimento al tracciamento dei contagi attraverso tamponi rapidi.

Il senatore <u>MAFFONI</u> (*FdI*), premesso apprezzamento per lo sforzo del relatore, ricorda la posizione di contrarietà allo strumento del certificato verde costantemente sostenuta dalla propria parte politica e preannuncia un orientamento di voto contrario.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> (*M5S*) suggerisce di modificare il testo proposto inserendo un riferimento al superamento, anziché all'eliminazione, della certificazione verde.

Il relatore <u>ROMANO</u> (*M5S*) riformula lo schema di parere presentato in accoglimento delle proposte del senatore Laus e della presidente Matrisciano.

Lo schema di parere così modificato (testo pubblicato in allegato), viene quindi posto in votazione.

Il senatore <u>DE VECCHIS</u> (*Misto-IpI-PVU*) si esprime criticamente rispetto alle previsioni riguardanti la possibilità di sostituzione dei lavoratori sprovvisti di idonea certificazione verde, in quanto lesive del diritto al lavoro e della dignità stessa dei lavoratori. Ritiene inoltre che il superamento dell'ordinamento connesso allo stato di emergenza sia solamente formale, in ragione del mantenimento degli obblighi riguardanti la vaccinazione e la certificazione verde. Dichiara quindi il voto contrario a nome del proprio Gruppo.

La senatrice <u>ALESSANDRINI</u> (*L-SP-PSd'Az*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine lo schema di parere posto in votazione.

(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La relatrice <u>ALESSANDRINI</u> (*L-SP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole.

I senatori <u>DE VECCHIS</u> (*Misto-IpI-PVU*) e <u>MAFFONI</u> (*FdI*) intervengono per dichiarazione di voto di astensione a nome dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore <u>ROMAGNOLI</u> (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

La senatrice <u>ALESSANDRINI</u> (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, pur rilevando che sarebbe stato preferibile esprimere il parere successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione di merito.

I senatori <u>DE VECCHIS</u> (*Misto-IpI-PVU*) e <u>MAFFONI</u> (*FdI*) preannunciano voto di astensione.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva.

IN SEDE REDIGENTE

(934) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti (2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa il 19 ottobre scorso.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice <u>ALESSANDRINI</u> (*L-SP-PSd'Az*) condivide le finalità dei disegni di legge in discussione, in considerazione della natura dell'impegno richiesto al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari. Rileva quindi l'opportunità di una riflessione di carattere generale riguardo la possibilità di consentire una maggiore flessibilità nell'accesso al pensionamento, in connessione con le caratteristiche delle singole attività professionali.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) segnala il favore del proprio Gruppo rispetto alle proposte in titolo, le quali possono contribuire a rendere maggiormente appetibili attività lavorative che attualmente presentano notevoli carenze di organico.

La senatrice <u>CATALFO</u> (*M5S*) fa a sua volta presente la valutazione favorevole della propria parte politica nei confronti dei disegni di legge in titolo, funzionali alle esigenze di operatori chiamati a prestazioni particolarmente gravose. Auspica pertanto una conclusione rapida e positiva dell'*iter* e richiama l'attenzione sull'esigenza di garantire analoghe forme di tutela ad altre categorie professionali.

La senatrice <u>GUIDOLIN</u> (*M5S*) dà atto con soddisfazione dell'attenzione e dell'impegno della Commissione relativamente alle questioni alla base dei disegni di legge in discussione, volti a tutelare maggiormente categorie professionali attualmente di scarso richiamo per i giovani, a causa della gravosità dell'impegno, dell'assenza di prospettive di carriera e della disciplina vigente in materia di pensionamento.

Ha la parola per la replica il relatore <u>LAUS</u> (*PD*), il quale osserva che i disegni di legge in titolo rappresentano una dovuta e giustificata attenzione nei confronti del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari, in ragione della natura propria delle loro mansioni. Chiede quindi a tutte le forze politiche di impegnarsi al fine di una rapida approvazione da parte di entrambi i rami del Parlamento.

Il sottosegretario Tiziana NISINI coglie favorevolmente l'unanimità degli intenti espressi dalla Commissione in relazione ai disegni di legge in discussione, in quanto giusta attenzione a categorie ancora non adeguatamente tutelate.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> osserva che l'emergenza pandemica ha posto in risalto una situazione di difficoltà ormai strutturale. Propone quindi di porre alle ore 18 di giovedì 10 marzo il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2347, già adottato quale testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente <u>MATRISCIANO</u> comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sulla *web*-TV canale 3 e su *YouTube* canale 3, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato. Audizione di rappresentanti di CIU Unionquadri, ANASF, Conflavoro PMI, Confprofessioni e FNOPI

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO introduce la procedura informativa in titolo.

Interviene il dottor CAPICOTTO.

Ha successivamente la parola il dottor CONTE.

Segue una considerazione della senatrice CATALFO (M5S).

Svolgono quindi i rispettivi interventi il dottor SUSINI, il dottor MONTICELLI e la dottoressa MAZZOLENI.

La <u>PRESIDENTE</u> conclude la procedura informativa in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La presidente <u>MATRISCIANO</u> avverte che la documentazione acquisita in relazione alle audizioni svolte nelle sedute di ieri e di oggi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542

L'11a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni. Con riferimento agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 3-quinquies del decreto-legge n. 1, si segnala l'opportunità di superare lo strumento del certificato verde alla cessazione dello stato di emergenza e le conseguenti sanzioni, prevedendo, al contempo, il rafforzamento dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro e la promozione del lavoro agile.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542

L'11a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni. Con riferimento agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 3-quinquies del decreto-legge n. 1, si segnala l'opportunità di eliminare lo strumento del certificato verde alla cessazione dello stato di emergenza e le conseguenti sanzioni, prevedendo, al contempo, il rafforzamento dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con il tracciamento dei contagi attraverso tamponi rapidi da effettuare a campione nei medesimi luoghi, e la promozione del lavoro agile.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

L'11a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni seguenti.

In riferimento all'articolo 6, comma 2, lettera *l*), riguardante la tutela occupazionale per i casi di superamento del regime di gestione dei servizi pubblici locali in autoproduzione, si segnala l'opportunità di un'integrazione volta alla previsione di percorsi mirati per i lavoratori in presenza di situazioni di esubero e di inadeguatezza delle qualifiche professionali.

Si invita inoltre a valutare l'opportunità del mantenimento della previsione di cui all'articolo 32, comma 1, relativa all'istituzione di commissioni tecniche per la selezione delle candidature a presidente e componente delle autorità amministrative indipendenti, in ragione dei connessi aggravi dell'azione amministrativa.

1.3.2.1.8. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 299 (pom.) del 15/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11a) MARTEDÌ 15 MARZO 2022

299^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(841) Daniela DONNO ed altri. - Delega al Governo in materia di accesso alla carriera militare per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari (Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore <u>SERAFINI</u> (*FIBP-UDC*) rileva che l'articolo 1 del disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi allo scopo di eliminare ogni preclusione all'accesso alla carriera militare per le persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari incluse nell'elenco delle imperfezioni e delle infermità causa di inidoneità di cui al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Specifica inoltre che i decreti legislativi devono essere finalizzati a favorire il rispetto dei principi di equità, di giustizia e di non discriminazione nei concorsi pubblici per l'arruolamento nelle Forze armate.

Successivamente dà conto dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2.

Il senatore <u>DE VECCHIS</u> (*Misto-IpI-PVU*) sottolinea che la tutela del personale militare, oggetto del disegno di legge in esame, dovrebbe essere prioritaria particolarmente in relazione all'attuale stato di allarme delle Forze armate cagionato dalla situazione di crisi internazionale.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> nota che il disegno di legge n. 841 riguarda comunque un aspetto specifico relativo all'idoneità per il personale militare.

La senatrice <u>ALESSANDRINI</u> (*L-SP-PSd'Az*), premessa una valutazione complessivamente positiva del provvedimento, propone di attendere, per il prosieguo dell'esame, la conclusione del ciclo di audizioni previsto presso la Commissione di merito, così da potersi giovare di approfondimenti su

aspetti specifici.

Il senatore <u>MAFFONI</u> (*FdI*) ritiene che le limitazioni attualmente previste dall'ordinamento militare in ordine all'arruolamento di soggetti affetti da celiachia risultino ormai ingiustificate alla luce dei progressi compiuti a tale riguardo dall'industria alimentare. Si riserva peraltro ulteriori approfondimenti in merito ai contenuti del disegno di legge.

Il senatore <u>FLORIS</u> (*FIBP-UDC*) considera vaga la formulazione recata dal disegno di legge relativa alla possibilità di esclusione dalla carriera militare dei soggetti con sintomatologia particolarmente grave, tale da lasciare margini di discrezionalità eccessivamente ampi.

Il senatore <u>LAUS</u> (*PD*) reputa utile attendere lo svolgimento del ciclo di audizioni al fine di disporre dei necessari elementi di valutazione.

Si esprime nello stesso senso il senatore <u>ROMANO</u> (*M5S*), il quale manifesta peraltro favore rispetto alle finalità del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2485) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore <u>CARBONE</u> (*IV-PSI*) segnala preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto il 10 maggio 2021.

Per quanto di competenza, si sofferma sulle modifiche alla Convenzione vigente in materia di telelavoro svolto da residenti in uno dei due Stati alle dipendenze di un datore di lavoro avente la sede sociale o il domicilio nel territorio dell'altro Stato, di cui all'articolo 1 dell'Emendamento, volte a prevedere, a determinate condizioni, l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati alla legislazione dello Stato nel quale il datore di lavoro ha la sede sociale o il domicilio. Segnala quindi le previsioni recate dal successivo articolo 2 riguardo alla verifica dell'applicazione delle nuove disposizioni e dall'articolo 3 relativamente al rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, oltre che del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza italiana all'Unione europea.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice <u>ALESSANDRINI</u> (*L-SP-PSd'Az*) pone in evidenza il favore del proprio Gruppo riguardo al contenuto dell'Emendamento n. 1, in quanto costituisce un progresso relativamente alla tutela dei lavoratori frontalieri impegnati nello svolgimento di mansioni in telelavoro.

Il senatore <u>FLORIS</u> (*FIBP-UDC*) esprime la valutazione positiva della propria parte politica riguardo l'Emendamento n. 1, il quale rappresenta aggiornamento opportuno della Convenzione del 1982.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

IN SEDE REDIGENTE

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(934) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 marzo.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> dà conto della presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2347 (pubblicati in allegato). Avverte quindi che si procederà alla loro illustrazione.

L'emendamento 1.1 è dato per illustrato.

La senatrice <u>DRAGO</u> (*FdI*) illustra l'emendamento 1.2.

Il senatore MAFFONI (FdI) dà conto degli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Il senatore <u>DE VECCHIS</u> (*Misto-IpI-PVU*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il senatore <u>SERAFINI</u> (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 1.6.

Il senatore <u>DE VECCHIS</u> (*Misto-IpI-PVU*) aggiunge a sua volta la firma all'emendamento 1.6, che illustra, mettendone in evidenza le finalità e auspicandone l'accoglimento da parte della Commissione.

La senatrice <u>ALESSANDRINI</u> (*L-SP-PSd'Az*) dà ragione dell' emendamento 1.7.

Il senatore <u>CARBONE</u> (*IV-PSI*) illustra l'emendamento 1.8.

Per l'illustrazione dell'emendamento 1.0.1 ha quindi la parola la senatrice <u>ALESSANDRINI</u> (*L-SP-PSd'Az*).

La senatrice <u>DRAGO</u> (*FdI*) dà conto dell'emendamento 1.0.2, volto alla tutela del personale con qualifica di sanificatore.

I senatori <u>DE VECCHIS</u> (*Misto-IpI-PVU*) e <u>MAFFONI</u> (*FdI*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 1.0.2.

La PRESIDENTE dichiara dunque conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 9 marzo.

La <u>PRESIDENTE</u> rende noto che non è ancora stato trasmesso il parere della 12a Commissione sul disegno di legge in titolo. Ritiene pertanto di rinviare il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2459) Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La presidente relatrice <u>MATRISCIANO</u> (*M5S*) segnala innanzitutto le finalità fondamentali del disegno di legge in esame, recante deleghe legislative al Governo, esplicitate dall'articolo 1, comma 1, consistenti nel sostegno della genitorialità e della funzione sociale ed educativa delle famiglie, nel contrasto alla denatalità, nella valorizzazione della crescita armoniosa e inclusiva di bambini e giovani, nel sostegno all'indipendenza e all'autonomia finanziaria dei giovani e nella conciliazione della vita familiare con il lavoro.

Illustra quindi i principi e i criteri direttivi generali di delega, recati dal successivo comma 2. Dà poi conto dell'articolo 2, che conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi volti al riordino e al rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli a carico, nonché all'introduzione di nuovi benefici da erogare alle famiglie, sulla base di ulteriori principi e criteri direttivi.

Passa quindi alle disposizioni concernenti la delega finalizzata al riordino della disciplina relativa ai congedi parentale, di paternità e di maternità, di cui all'articolo 3, e successivamente illustra quanto previsto dall'articolo 4 in materia di delega per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Rileva che la delega legislativa recata dall'articolo 5 riguarda il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani. Segnala inoltre i relativi principi e criteri direttivi, di cui al comma 2. Richiama poi l'attenzione sulle finalità, nonché sui criteri direttivi specifici, della delega prevista dall'articolo 6 in materia di sostegno e promozione delle responsabilità familiari.

Riferisce successivamente in merito agli aspetti procedurali concernenti l'adozione dei decreti legislativi, con particolare riferimento all'esame parlamentare, disciplinati dall'articolo 7, nonché sulle disposizioni relative alla copertura finanziaria di cui all'articolo 8.

Osserva infine che in base all'articolo 9 le disposizioni contenute nel provvedimento in esame e nei successivi decreti legislativi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Avviandosi alla conclusione, osserva che il disegno di legge in esame adegua l'ordinamento italiano ad altri sistemi europei, colmando un ritardo ormai notevole. Osserva inoltre che, considerate le sempre maggiori difficoltà che gravano sulle famiglie italiane, il disegno di legge, già oggetto del dovuto approfondimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, dovrebbe essere auspicabilmente approvato in tempi rapidi. Nota inoltre che la Commissione potrà esaminare con particolare approfondimento gli schemi di decreto legislativo presentati dal Governo.

La senatrice <u>FEDELI</u> (*PD*) richiama l'attenzione sull'opportunità di un aggiornamento delle espressioni utilizzate nella legislazione, con particolare riferimento al carattere educativo dei servizi per l'infanzia nella fascia fino ai tre anni di età e alla materia dei congedi di paternità, nonché dei consultori in relazione alle scelte sulla genitorialità, tenendo presente la necessaria armonia con le

scelte legislative già compiute a favore dell'autonomia delle donne. Richiama inoltre l'esigenza di tenere conto del coordinamento delle disposizioni recate dal disegno di legge in esame e dai successivi decreti legislativi con gli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR.

La presidente relatrice <u>MATRISCIANO</u> (*M5S*) osserva la necessità di una sintesi oculata in sede di esercizio della delega legislativa.

Il senatore <u>SERAFINI</u> (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione sulle esigenze specifiche e urgenti poste dall'arrivo di nuclei familiari giunti in conseguenza dell'attacco all'Ucraina.

La senatrice <u>DRAGO</u> (*FdI*) chiede ragguagli in ordine all'assegnazione di disegni di legge affini al provvedimento in titolo. Fa presente inoltre l'opportunità di una trattazione in Senato utile ad approfondire il testo in esame al fine di apportare eventuali miglioramenti.

La <u>PRESIDENTE</u> sottolinea la specificità del disegno di legge in esame e ribadisce l'opportunità di una conclusione positiva e in tempi rapidi dell'*iter*, funzionale a fornire risposte alle esigenze delle famiglie, anche per consentire alla Commissione un apporto rilevante in sede di trattazione dei successivi schemi di decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La <u>PRESIDENTE</u> avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato, per la programmazione dei lavori, al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2347

Art. 1

1.1

Marinello

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunta la seguente», con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti»

b) dopo il capoverso «d-bis)», aggiungere il seguente:

«*d*-ter) gli autisti soccorritori di cui all'accordo tra il Ministro alla sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su documento recante: Linee-guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante del sistema di emergenza/urgenza del 22 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 196 del 25 agosto 2003.»

1.2

Maffoni, Drago, De Vecchis

All'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «professioni sanitarie infermieristiche» aggiungere le seguenti: «, della professione di ostetrica/o».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, dopo le parole: «personale infermieristico», inserire le seguenti: «, ostetrico».

1.3

Maffoni, Drago, De Vecchis

Al comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «professioni sanitarie infermieristiche», aggiungere le seguenti: «, gli ausiliari socio-assistenziali».

1.4

Maffoni, De Vecchis

Al comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «residenze sanitarie assistite (RSA), hospice», sostituire le parole: «strutture riabilitative» con le seguenti: «strutture riabilitative, sociosanitarie ed educative-riabilitative».

1.5

Maffoni, Drago, De Vecchis

Al comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «persone autosufficienti e non,» aggiungere le seguenti: «nelle comunità per disabili e pazienti psichiatrici e per minori».

1.6

Unterberger, Steger, Durnwalder, Bressa, Laniece, Serafini, De Vecchis

Al comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata», inserire le seguenti: «, nonché gli operatori socio-assistenziali e altri profili professionali con compiti assimilabili comunque denominati dalle normative regionali».

1.7

Cantù, Romeo, Alessandrini, Fregolent

Al comma 1, lettera a), capoverso «d-bis)», aggiungere in fine le seguenti parole: «, che non abbiano svolto, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di accesso al trattamento pensionistico, attività libero-professionale all'interno o all'esterno delle rispettive strutture sanitarie o socio-sanitarie, al di fuori dell'orario di servizio».

1.8

Cucca, Carbone

All'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo il capoverso «d-bis», aggiungere il seguente:

«d-ter) personale della polizia locale.»

Conseguentemente, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), le parole «è aggiunta la seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;
- alla lettera b), le parole «a), b), c), d) e d-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis) e d-ter)»;
- alla lettera c), le parole (a), b, c, d) e d-bis)(a) sono sostituite dalle seguenti: (a), b, c, d, d-bis) e d-ter)(a);
- alla lettera d), le parole: (a), (b), (c), (d) e (d)-bis)(d), sono sostituite dalle seguenti: (a), (d), (d), (d), (d)-bis)(d)-bis

1.0.1

Cantù, Romeo, Alessandrini, Fregolent

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di valorizzazione e sostegno del personale sanitario)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano al personale delle professioni sanitarie infermieristiche e agli operatori socio-sanitari che abbiano svolto, nei cinque anni precedenti la

presentazione della domanda di accesso al trattamento pensionistico, attività libero-professionale all'interno o all'esterno delle rispettive strutture sanitarie o socio-sanitarie, al di fuori dell'orario di servizio.».

1.0.2

Drago, De Vecchis, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In attuazione di quanto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge i contratti in essere o stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa con qualifica di sanificatore o similare vanno adeguati alla qualifica di operatore socio-sanitario qualora il lavoratore interessato sia in possesso del titolo qualificante.»

1.3.2.1.9. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 302 (pom.) del 22/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª) MARTEDÌ 22 MARZO 2022 302ª Seduta

Presidenza della Presidente MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2493) Deputato LUPI ed altri. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Dopo aver ricapitolato le finalità fondamentali del disegno di legge in esame, la relatrice <u>ALESSANDRINI</u> (*L-SP-PSd'Az*) dà conto della composizione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, al quale sono affidati il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione in materia di competenze non cognitive negli istituti scolastici, specificando in particolare che i rappresentanti del personale docente non sono esonerati dalle attività di insegnamento.

Si sofferma quindi sulle disposizioni di competenza recate dall'articolo 4, cheintroduce la sperimentazione finalizzata allo sviluppo di competenze non cognitive anche nell'ambito dei percorsi deicentri provinciali per l'istruzione degli adulti e dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Chiede infine di rinviare il seguito dell'esame al fine di consentire gli opportuni approfondimenti, in considerazione anche dell'eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni presso la Commissione di merito.

La senatrice <u>DRAGO</u> (*FdI*), dopo aver domandato ragguagli in ordine agli altri disegni di legge abbinati a quello in titolo per la discussione presso la 7a Commissione, rileva l'assenza di una definizione precisa delle competenze non cognitive, che peraltro fanno capo a diverse figure professionali per la gestione dei relativi percorsi nell'ambito del sistema di formazione e istruzione. Osserva quindi la necessità di una riflessione attenta in merito alle scelte riguardanti il futuro della scuola, tenendo conto della necessità di tenere conto dell'importanza dell'intelligenza cognitiva

nell'ambito dei percorsi scolastici.

La senatrice <u>FEDELI</u> (*PD*) giudica condivisibile la richiesta della relatrice, in considerazione dell'esigenza di svolgere approfondimenti mirati, adeguati alla rilevanza dei concetti innovativi recati dal testo in esame, potenzialmente di grande impatto per l'istruzione scolastica, ma anche per i programmi formativi rivolti agli adulti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(934) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 marzo.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> informa in merito alla trasmissione del parere non ostativo della 1a Commissione sul disegno di legge n. 2347 e sui relativi emendamenti. Fa quindi presente che la 5a Commissione non ha ancora espresso il proprio parere.

Il relatore <u>LAUS</u> (*PD*) pone un quesito relativamente ai tempi necessari per disporre del parere della Commissione bilancio.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> si riserva di sollecitare in tal senso la Presidenza della 5a Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2347

XVIII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

Titolo breve: Inserimento infermieri e OSS in categorie usuranti

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 162 (pom.)

15 marzo 2022

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

N. 524 (pom.)

15 marzo 2022

N. 537 (pom.)

12 aprile 2022

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita')

N. 11 (pom.)

8 marzo 2022

Sottocomm. pareri

N. 12 (pom.)

15 marzo 2022

Sottocomm. pareri

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1 Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a) Sottocommissione per i pareri

> MARTEDÌ 15 MARZO 2022 162ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente <u>PARRINI</u> (*PD*), relatore, dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(878-A) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente <u>PARRINI</u> (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di sostituire, all'articolo 5, comma 1, del testo, la previsione del parere della Conferenza unificata con quella dell'intesa, trattandosi dell'atto che definisce l'ambito concreto di applicazione della legge.

La Sottocommissione conviene.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente <u>PARRINI</u> (*PD*), esaminato l'emendamento 4.100 riferito al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente <u>PARRINI</u> (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9^a e 12^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente <u>PARRINI</u> (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1:

- al comma 4, nell'ambito della procedura di adozione dei piani regionali ivi previsti, si valuti l'opportunità di chiarire se, in caso di mancato rispetto del termine per l'espressione del parere da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina, l'ente territoriale possa o debba procedere ugualmente all'adozione del piano, tenuto conto anche della disciplina sull'esercizio sostitutivo delle funzioni (in caso di inerzia del medesimo ente territoriale), di cui al successivo articolo 2;
- al comma 7, in merito alla possibilità di realizzare le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi, si rileva che tale deroga si configura di natura permanente e si invita altresì a precisare se la locuzione "animali allevati" si riferisca esclusivamente ai suini; all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire se, nel caso di adozione del piano in via sostitutiva da parte del Commissario straordinario, resti ferma la previsione del parere da parte dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina ai fini dell'adozione del piano medesimo, tenuto conto anche del fatto che il successivo comma 4 prevede che l'unità centrale di crisi

di cui si avvale il Commissario straordinario sia già integrata con un rappresentante dell'ISPRA; - all'articolo 3, che prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti e una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo, si invita a chiarire se tale obbligo abbia natura permanente, considerato che le fattispecie previste concernono sia attività di natura temporanea sia attività permanenti e che, riguardo all'obbligo medesimo, la relazione illustrativa fa riferimento esclusivamente all'ambito di attuazione dei piani; si osserva inoltre, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, che la previsione di una sanzione amministrativa in misura fissa potrebbe non essere conforme al principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^aCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 524 (pom.) del 15/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5^a) MARTEDÌ 15 MARZO 2022 524^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore <u>TOSATO</u> (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di ribadire per l'Assemblea il parere di nulla osta reso alla Commissione di merito nella seduta del 14 luglio 2021.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo, posto in votazione, risulta approvato.

(878-A) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La presidente <u>RIVOLTA</u> (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore <u>Marco PELLEGRINI</u> (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e chiede conferma del carattere ordinamentale dell'articolo 4, comma 1, in base al quale i comuni riservano agli imprenditori agricoli, nonché agli imprenditori della pesca, dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di

sbarco. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sulla restante parte del provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO, nel rappresentare una valutazione non ostativa sul provvedimento in titolo, conferma il carattere ordinamentale della disposizione richiamata dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la presidente <u>RIVOLTA</u> (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite del Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore <u>DELL'OLIO</u> (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri degli oneri e la congruità della copertura.

Per quanto concerne gli emendamenti, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 e 1.0.2. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.0.1.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'esigenza, formulata dal relatore, di acquisire una relazione tecnica sul testo, riservandosi di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti.

La Commissione conviene pertanto di richiedere, al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice <u>CONZATTI</u> (*IV-PSI*) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, all'articolo 4, viene previsto il rispetto del principio dell'equilibrio di genere relativamente alle nomine nei comitati di consulenza del Governo. Viene, inoltre, stabilito che - qualora tale equilibrio non sia assicurato - il comitato è integrato con esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, per assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato. Tale meccanismo trova applicazione per tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e per tutti i comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero. Al riguardo, occorre acquisire chiarimenti sulle implicazioni finanziarie della suddetta previsione e

sulla sostenibilità della relativa attuazione ad invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.1, che prevede l'istituzione di due albi presso il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, al fine di raggiungere l'equilibrio di genere nelle società partecipate. In particolare, andrebbe chiarito se tale previsione possa trovare attuazione attraverso le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo alle proposte 4.0.4 e 5.1 che istituiscono, rispettivamente, un Osservatorio per la vigilanza del rispetto dell'equilibrio di genere e un Osservatorio per il monitoraggio sull'attuazione del principio di pari opportunità presso il Dipartimento per le pari opportunità, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché il divieto di corrispondere emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spesa ai componenti dell'Osservatorio.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti (Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice MODENA (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che prevede l'assegnazione di una medaglia d'oro ai comuni sede di attività produttive adibite alla produzione, alla lavorazione e all'utilizzo di amianto, che va valutata la compatibilità dell'onere con il tetto di spesa di cui all'articolo 6, anche in relazione ai potenziali comuni interessati.

Con riferimento all'articolo 4, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di una commissione per l'esame delle domande, al comma 1, secondo periodo, occorre valutare l'inserimento dell'espresso divieto per i componenti di percepire compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al comma 2, ove si prevede la facoltà della suddetta commissione di avvalersi di esperti e studiosi, andrebbe valutato l'inserimento di una specifica clausola di invarianza finanziaria. Al comma 5, andrebbe confermato che la Presidenza del Consiglio sia in grado di svolgere le funzioni di segreteria della commissione con le risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 6, recante la copertura finanziaria, occorre in primo luogo valutare

l'aggiornamento dell'autorizzazione di spesa all'esercizio finanziario 2022, e avere conferma della disponibilità delle risorse, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Inoltre, occorre valutare la compatibilità dell'autorizzazione di spesa limitata a quattro anni finanziari, con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, che consente la presentazione delle domande per l'assegnazione del riconoscimento entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge, e dall'articolo 5, comma 1, nella parte in cui stabilisce che il conferimento del riconoscimento onorifico avvenga annualmente.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 1.0.1, recante un'autorizzazione di spesa per la promozione di campagne di informazione sui rischi da amianto, chiede conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, che sembra recare le necessarie disponibilità.

Occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 2.0.1, che prevede l'istituzione di un "Elenco dei Comuni virtuosi contro l'amianto", affidando alla Commissione di cui all'articolo 4 l'esame delle relative domande, con clausola di invarianza di cui va confermata la

sostenibilità.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre i necessari elementi di chiarimento sulle questioni segnalate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

La relatrice <u>RIVOLTA</u> (*L-SP-PSd'Az*) illustra, in relazione al testo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:

- con riferimento all'articolo 1, comma 1, si fa presente che le regioni attualmente indenni dalla pesta suina africana (PSA) dovranno adottare solo il piano di gestione per il contenimento dei cinghiali, il cui monitoraggio era stato già previsto come misura nel Piano di sorveglianza per la peste suina africana adottato per il 2021-2022, richiamato nella medesima disposizione;
- con riferimento all'articolo 2, comma 4, si conferma che attualmente nessun gettone di presenza né rimborso spese viene erogato ai membri dell'Unità centrale di crisi, che partecipano a spese dell'amministrazione di competenza. Lo stesso principio si applica anche ai nuovi componenti del comitato rappresentanti dell'ISPRA e del Ministero della transizione ecologica;
- in relazione all'articolo 2, comma 5, relativamente ai possibili effetti sulle amministrazioni di appartenenza del personale comandato, tenuto conto della temporaneità dei comandi in questione, connessi alla durata del commissariamento e del limitato contingente previsto, si ritiene che la disposizione non determini effetti sui fabbisogni ordinari delle amministrazioni medesime,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La sottosegretaria SARTORE concorda con la proposta avanzata dalla relatrice.

Poiché nessuno chiede la parola, la proposta, previa verifica del prescritto numero legale, è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14^a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.1 (in relazione alla finalità di garantire la tutela dell'occupazione nelle operazioni societarie transfrontaliere) e 3.3 (sulla considerazione, nel caso di trasferimento della sede sociale all'estero, dei sussidi nazionali ricevuti).

Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 4.1, 4.2 (analogo a 4.5 e 4.6), 4.3, 4.4, 4.7 (analogo al 4.8, 4.9, 4.10 e 4.15), 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14, che intervengono sulla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a esercitare i poteri sanzionatori in materia di tutela dei consumatori, nonché sulla misura delle relative sanzioni.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6, 9 e 10, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.1, in relazione allo status dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti di *Eurojust*, e 11.3, recante una delega in materia di pratiche di maternità surrogata. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 11.2.

In relazione all'articolo 12, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 12.1. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 13.0.1 e 13.0.1 (testo 2), in relazione ai quali, ai fini della verifica dei profili di copertura, il Governo dovrebbe altresì fornire elementi informativi sulla quota dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri non preordinata all'adempimento di obblighi internazionali.

Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 13.

In relazione all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.1 (già 14.1), recante una delega in tema di contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 16.9 (sull'implementazione di misure di contrasto della contraffazione della ricetta veterinaria elettronica) e 16.11 (sulla ridefinizione del sistema di farmaco vigilanza e relativo regime sanzionatorio).

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 16.12.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 19.1, che introduce, per il trasporto su strada, l'obbligo di documento di trasporto e di busta paga digitali.

Comportano maggiori oneri le proposte 19.2 e 19.3.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 19.5, con particolare riguardo alle aree demaniali destinate alla installazione dei circhi.

Sul restante emendamento riferito all'articolo 19, non vi sono osservazioni.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 20.0.2 (analoga al 20.0.5), 20.0.3, 20.0.4, 20.0.6 (analoga a 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9), 20.0.10 (analoga al suddetto 19.5), 20.0.11, 20.0.12 e 20.0.13.

Sul restante emendamento riferito all'articolo 20, non vi sono osservazioni.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il <u>PRESIDENTE</u> comunica che l'odierna seduta notturna, già convocata per le ore 20, nonché la seduta antimeridiana di domani, convocata alla ore 9, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2.2. 5^aCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 537 (pom.) del 12/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5^a) MARTEDÌ 12 APRILE 2022 537^a Seduta

Presidenza del Presidente PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15.15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1764) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice <u>GALLICCHIO</u> (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone di approvare un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta è messa ai voti e approvata.

(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (ParerePare alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore <u>SACCONE</u> (*FIBP-UDC*) ricorda che la Commissione bilancio ha espresso sul testo un parere non ostativo nella seduta dello scorso 1° marzo.

In merito agli emendamenti, segnala che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 2.1 e 5.1, considerata la diversa modulazione temporale degli oneri. Fa poi presente che comportano invece maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.4 e 4.1. Rileva poi che occorre valutare i profili di onerosità della proposta 3.1 (testo 2). Osserva infine che non vi sono

osservazioni sui restanti emendamenti (incluse le proposte 2.100, 2.200, 3.100, 3.200, 3.300, 4.100, 3.6 (testo 2) e 4.3 (testo 2)).

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, all'esito di una integrazione istruttoria pervenuta dal Ministero della cultura, non vi sono obiezioni sull'ulteriore corso delle proposte 2.1, 4.1, 5.1 e 3.1 (testo 2), mentre l'avviso è contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.4. Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, si pronuncia in senso contrario altresì sulle proposte 3.3 e 3.5. Concorda infine sull'assenza di osservazioni per i restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 2.100, 2.200, 3.100, 3.200, 3.300, 4.100, 3.6 (testo 2) e 4.3 (testo 2).

Sulla portata normativa e finanziaria delle proposte 3.3 e 3.5, si svolge una breve discussione, alla quale prendono parte le senatrici <u>FERRERO</u> (*L-SP-PSd'Az*), <u>FAGGI</u> (*L-SP-PSd'Az*) e <u>MODENA</u> (*FIBP-UDC*), nonché il Presidente <u>PESCO</u> (*M5S*), il quale rappresenta che, in effetti, l'espressione di un parere non ostativo richiederebbe un'integrazione della relazione tecnica.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il relatore <u>SACCONE</u> (*FIBP-UDC*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile (Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice <u>RIVOLTA</u> (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, ferma restando la necessità di aggiornare la decorrenza temporale degli oneri e della relativa copertura, di cui all'articolo 4, appare comunque opportuno richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri del provvedimento e la congruità della copertura.

Per quanto attiene agli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 2.2 e 4.1. Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 2.3 e 2.4. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 2.5. Devono valutarsi gli effetti finanziari dell'emendamento 3.2. Occorre valutare, altresì, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 3.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica sul testo, riservandosi di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2307) MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento

dell'educazione civica

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore <u>DAMIANI</u> (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 1.10, 1.11 e 1.12, in quanto prevedono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione dell'educazione finanziaria nelle scuole.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, recante riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, che la relazione tecnica si presenta estremamente sintetica, non esplicita i dati e la metodologia di calcolo utilizzata, e non permette pertanto di verificare gli importi esposti; inoltre non fornisce le aliquote applicate a titolo di imposte dirette e IRAP e non indica i dati che permettano di ripercorrere e verificare la quantificazione presentata in termini di maggiori entrate IVA. Per i profili suddetti, risulta pertanto necessario che il Governo fornisca elementi integrativi. Per quanto concerne l'articolo 2, in tema di *bonus* carburante ai dipendenti, chiede chiarimenti in merito all'ipotesi assunta per cui solo il 25 per cento di 600.000 soggetti percepirà il buono benzina, ed elementi informativi a conferma dell'indicazione di una aliquota marginale media del 30 per cento utilizzata per la stima nella relazione tecnica; si osserva inoltre che la relazione tecnica non considera possibili effetti negativi di gettito in termini di IRES/IRPEF rivenienti, pur nell'ambito di determinati limiti, dalla deducibilità di detti importi tra i costi del personale.

Anche con riferimento all'articolo 4, recante un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale, segnala che occorre integrare le informazioni della relazione tecnica con riguardo ai criteri di valutazione dei consumi di gas naturali riferibili al secondo trimestre, al fine di riscontrare positivamente la stima effettuata.

Per quanto riguarda l'articolo 5, recante incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore, propone di evidenziare sia per il gas che per l'energia elettrica le modalità di determinazione del prezzo unico nazionale (PUN); inoltre, in relazione al comma 2, ritiene di segnalare che il dato preso a riferimento dei consumi di gas naturale, ricavati dalla relazione ARERA per l'anno 2020, potrebbe non essere molto rappresentativo dell'andamento medio dei consumi per effetto della contrazione degli stessi nell'anno in questione dovuta alla situazione sanitaria emergenziale: sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.

Per quanto concerne l'articolo 6, inerente al *bonus* sociale energia e gas, si ricorda che normalmente il costo del *bonus* elettrico (sconto del 30 per cento) e del gas (sconto del 15 per cento) è a carico degli altri utenti tramite il pagamento in bolletta degli oneri generali di sistema. L'articolo 6 dispone l'estensione dei *bonus* sociali elettricità e gas fino al valore ISEE pari a 12.000 euro, per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, con oneri a carico dello Stato, e stanzia a tal fine la somma di 102,8 milioni di euro per l'anno 2022. Tuttavia, la relazione tecnica stima l'onere di 102,8 milioni relativo al solo secondo trimestre 2022: la norma sembrerebbe pertanto priva di copertura finanziaria per il 3° e il 4°

trimestre 2022. La relazione tecnica inoltre non fornisce gli elementi quantitativi e le metodologie di calcolo adottate per la quantificazione degli oneri e si limita poi a riportare l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 17 del 2022 di 400 milioni di euro, per ulteriori sconti per gli utenti con ISEE fino a 8.265 euro, per il 2° trimestre 2022. Tali risorse, essendo tra l'altro il trimestre in corso, non appaiono utilizzabili come fonte di copertura, e sarebbe comunque necessaria una riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 17 del 2022. In ordine ai suddetti profili, richiede che il governo fornisca chiarimenti.

Per quanto riguarda l'ampliamento della pianta organica dell'ARERA, disposta dall'articolo 7, comma 6, fa presente che il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse e la piena sostenibilità a carico del bilancio dell'ARERA, nonché precisare se a tal fine essa dovrà provvedere a un adeguamento delle contribuzioni a carico degli operatori dei mercati di riferimento. Per quanto concerne la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, segnala che si tratta di uno stanziamento di spesa in conto capitale a fronte della compensazione di un onere corrente.

In merito all'articolo 8, recante rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI, ritiene che il Governo dovrebbe confermare il dato di un consumo complessivo di energia da parte delle imprese stimato in 30 miliardi di euro per il bimestre maggio-giugno 2022, nonché fornire un approfondimento circa le valutazioni sottese all'ipotesi di una propensione alla rateizzazione pari al 60 per cento; e segnala che andrebbero inoltre chiarite le ragioni sottostanti l'ipotesi di una copertura media pari all'80 per cento. In relazione agli oneri correlati alle garanzie di cui al comma 3, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione che consentano di riscontrare la congruità della dotazione di 2 miliardi di euro della seconda, nuova sezione speciale. Per quanto concerne l'articolo 10, in materia di imprese energivore di interesse strategico, con riguardo al comma 2, segnala che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti circa gli oneri ipotizzabili per gli organismi *in house* chiamati a supportare l'organo commissariale di ILVA S.p.A., in ordine alla loro sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione di tali enti.

Con riferimento all'articolo 11, in materia di integrazione salariale, pur considerando che i capoversi 11-quinques e 11-sexies sono configurati come tetti di spesa, ritiene opportuno che il Governo, in relazione al capoverso 11-quinques, fornisca maggiori informazioni in merito alla platea interessata dalla norma. Osserva inoltre che le ipotesi assunte nella relazione tecnica, sia in relazione alla durata media prevista di integrazione salariale, ipotizzata nella metà del periodo massimo consentito, sia con riferimento alle ore mensili che si presume saranno fruite, scontando un tiraggio del 50 per cento rispetto a quelle autorizzate, non sembrano ispirate a principi di adeguata prudenzialità.

Con riguardo all'articolo 12, recante agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi, pur considerando che l'onere è configurato come tetto di spesa, ritiene opportuno che il Governo acquisisca maggiori dati e chiarimenti, in assenza dei quali non reputa sia possibile verificare la quantificazione esposta nella relazione tecnica.

In merito all'articolo 16, che prevede per l'anno 2022 l'esonero dal versamento dei contributi per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con copertura degli oneri mediate utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per la riassegnazione in bilancio dei residui, segnala che tale modalità di copertura non appare in linea con il comma 1 dell'articolo 17 della medesima legge di contabilità.

Sull'articolo 19, concernente la concessione di garanzie da parte dell'ISMEA per la rinegoziazione dei mutui agrari per un periodo di rimborso fino a 25 anni, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, reputa comunque opportuno acquisire elementi di valutazione sulla congruità delle risorse stanziate rispetto agli obiettivi da perseguire.

Con riferimento all'articolo 20, recante rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, atteso che le risorse del Fondo mutualistico di cui al comma 515 della legge n. 234 del 2021, sono state ridotte, a fini di copertura, dall'articolo 19 e dal

medesimo articolo 20, da 50 a 5 milioni di euro per l'anno 2022, ritiene che il Governo dovrebbe confermare che tali residue risorse siano idonee alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi gli oneri per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie. Considerato poi che il fondo mirava tra l'altro a compensare danni derivanti da siccità, fenomeno al momento in atto in alcune zone d'Italia, ritiene che andrebbe escluso che dalla riduzione in esame derivi poi l'esigenza di nuovi finanziamenti con successivi provvedimenti legislativi. Atteso inoltre che le suddette spese sono finalizzate ad implementare a regime un fondo mutualistico, ritiene che il Governo dovrebbe confermare, come affermato dalla Relazione tecnica, che le risorse di cui sarà dotato il predetto fondo saranno a valere sui fondi europei Feaga e Feasr, escludendo l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Relativamente ai compiti assegnati all'AGEA, richiede che il Governo dovrebbe altresì assicurare che gli stessi possano essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 22, concernente la concessione a favore delle imprese turistico-ricettive di un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata IMU per l'anno 2021, osserva che la stima operata dalla relazione tecnica si connota per la sua estrema sinteticità che non ne consente la verifica: al riguardo rileva che il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi conoscitivi al fine di poter valutare il carattere prudenziale della quantificazione proposta.

Per quanto concerne l'articolo 23, in materia di revisione prezzi dei materiali da costruzione, richiede che il Governo dovrebbe chiarire, con particolare riguardo al comma 1, se dalla possibilità concessa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) di riconoscere un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto, nonché dalla previsione che in seguito all'esito dell'attività istruttoria, il MIMS possa disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, possa discendere una rappresentazione sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella scontata nei tendenziali.

In relazione all'articolo 27, sul potenziamento della capacità amministrativa della presidenza del Consiglio in materia di esercizio dei poteri speciali, in merito ai commi 1 e 3 rileva che il Governo dovrebbe fornire elementi informativi, di cui la relazione tecnica è priva, circa le spese di funzionamento dell'istituendo nucleo. Per quanto riguarda la collaborazione della Guardia di Finanza con la Presidenza del Consiglio, di cui al comma 2, ritiene che il Governo dovrebbe confermare la compatibilità del previsto protocollo d'intesa con la clausola di invarianza degli oneri. L'articolo 28, recante ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga, prevede l'istituzione di un Gruppo di coordinamento e di un comitato di monitoraggio, con la possibilità di disporre ispezioni e verifiche tecniche; prevede inoltre l'avvalimento del Centro di valutazione e certificazione nazionale e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, e in generale una estensione dell'ambito dei poteri speciali rispetto alla normativa previgente. Al riguardo, ritiene che andrebbe assicurata anche la sostenibilità dei nuovi adempimenti per le strutture e gli uffici interessati, nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'articolo 29, sul rafforzamento della disciplina cyber, prevede, ai commi da 1 a 3, che le pubbliche amministrazioni debbano procedere alla diversificazione di prodotti e servizi di sicurezza informatica ponendo per le medesime l'obbligo di provvedere alla acquisizione di un ulteriore prodotto o servizio, per ciascuna delle categorie individuate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Al fine di escludere che in relazione a tali oneri si configuri una copertura a bilancio, ritiene che il Governo dovrebbe fornire dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza di cui al comma 4. Il comma 6, in relazione alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, comporta per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale la possibilità di prevedere una durata massima di quattro anni rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni: al riguardo, occorre valutare la compatibilità della disposizione con i principi dell'ordinamento in materia di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e gli

eventuali effetti finanziari.

In merito all'articolo 30, in relazione alle attività di controllo a carico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relative alle esportazioni al di fuori dell'Unione europea di materie prime critiche, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri.

Con riferimento all'articolo 31, sul coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, in relazione alla lettera *b*) del comma 1 rileva che il Governo dovrebbe fornire indicazioni idonee a comprovare la congruità dell'onere medio unitario riportato dalla relazione tecnica e ai fattori che ne determinano la varianza, nonché, con riferimento alla lettera *c*) del medesimo comma 1, elementi integrativi a dimostrazione della congruità del costo capitario medio a carico del Servizio Sanitario Nazionale, indicato nella relazione tecnica in euro 2.018 per persona su base annua.

In relazione all'articolo 32, che prevede la riduzione della durata del corso di formazione per l'accesso ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ritiene che il Governo, trattandosi di disposizioni in materia di pubblico impiego, dovrebbe fornire, come previsto dalla legge di contabilità, una proiezione almeno decennale dell'onere. Andrebbe fornito altresì il quadro di computo degli effetti indotti correlati alla maggiore spesa, con l'indicazione delle aliquote applicate.

In merito all'articolo 35, lettere *b*) e *c*) del comma 1, recanti interventi sul procedimento autorizzativo per l'esportazione di prodotti a duplice uso e sulle relative misure ispettive, occorre valutare l'inserimento di una apposita clausola di invarianza degli oneri. In relazione al comma 2, concernente la copertura degli oneri per i dieci esperti previsti dalla lettera *a*) del comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del Fondo speciale di parte corrente, occorre avere dal Governo conferma della disponibilità delle risorse non preordinate all'adempimento di obblighi internazionali.

Per quanto riguarda l'articolo 36, in riferimento al comma 1, che concerne una proroga ulteriore per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA, ritiene che il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi conoscitivi sul rapporto tra risorse aggiuntive stanziate e contratti prorogabili, al fine di poter verificare l'ipotesi di quantificazione esposta nella relazione tecnica e poter valutare il carattere di prudenzialità della stima proposta.

L'articolo 37 istituisce un "contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario" temporaneo operante per il solo anno 2022, posto a carico esclusivo di determinate imprese, produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che, come si legge nella relazione tecnica, hanno beneficiato di *extra* profitti in relazione all'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore. Il contributo sarebbe suscettibile di dar luogo ad incassi erariali molto rilevanti, stimati in 3.980 milioni di euro. Dette entrate costituiscono la fonte prevalente di copertura finanziaria degli oneri complessivi associati al provvedimento in esame.

Osserva preliminarmente che né la relazione illustrativa né la relazione tecnica esaminano il tema della compatibilità del prelievo con il dettato costituzionale, né analizzano le analogie e le differenze con un'altra fattispecie di alcuni anni fa, la cosiddetta "Robin Hood Tax" (RHT), dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015. Un approccio prudenziale suggerisce una riflessione volta ad escludere l'incompatibilità costituzionale, in particolare con gli articoli 3 e 53, che potrebbe determinarsi qualora le disposizioni in commento non tengano adeguatamente conto della effettiva capacità contributiva dei soggetti passivi del prelievo, ma diano luogo a distorsioni fiscali irragionevoli, a duplicazione dell'imposizione, a diverso titolo, su fattispecie analoghe, nonché ad incertezze nell'applicazione dei principi che presiedono alla determinazione del reddito di impresa con rischi di contenzioso e riflessi negativi sul gettito erariale.

Quanto ai profili di quantificazione, osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni sufficienti per un riscontro della stima, ad esempio in ordine alla numerosità, suddivisa per tipologia

soggetta al contributo, alla dimensione dei soggetti passivi e alla media del profitto. Inoltre, atteso che il decreto-legge è stato adottato prima della scadenza dell'ultimo semestre considerato per la determinazione della base imponibile, la stima delle entrate associate al contributo straordinario non ha potuto avvalersi delle informazioni complete rivenienti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre 2022. Va poi considerato che l'avvenuta adozione del provvedimento prima della scadenza del semestre potrebbe dar luogo a comportamenti elusivi, con specifico riguardo ai soggetti facenti parte di un gruppo fiscale, sia nell'ambito IVA sia in quello relativo all'imposizione diretta. A riprova di tali rischi, rileva il ricorso da parte delle disposizioni dell'articolo in esame ad un piano straordinario di controlli per l'esecuzione dei quali l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvarrà della collaborazione della Guardia di finanza. Considerato altresì che il contributo è suscettibile di essere traslato economicamente sui consumatori. con conseguente aumento dei prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, nonostante l'adozione di un piano di controlli straordinario, segnala il rischio che la nuova disciplina possa, nei fatti, accompagnarsi ad incrementi dei prezzi seguiti da provvedimenti sanzionatori ex post. In ordine ai suddetti profili, occorre acquisire dati ed elementi di conoscenza ulteriori. In relazione ai commi da 8 a 10, occorre acquisire conferma della sostenibilità dei nuovi compiti per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che per nove mesi dovrà attuare un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni ricevute mensilmente. Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza, pur trattandosi di oneri modulabili entro un limite massimo di spesa, andrebbero fornite delucidazioni sui parametri assunti dalla relazione tecnica, al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse stanziate.

Per quanto concerne l'articolo 38, in relazione alla quota di copertura di cui alla lettera c), rileva che l'importo ivi indicato, in termini di utilizzo di maggiori entrate, si raggiunge soltanto includendovi anche i 13,79 milioni di euro ascritti all'articolo 1 come effetto sull'IRAP della riduzione, per un mese, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, che tuttavia sono contabilizzati come minore spesa ai fini del saldo netto da finanziare. Appare pertanto necessario correggere in tal senso la clausola di copertura.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 300.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro alle questioni poste dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore <u>SACCONE</u> (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre acquisire elementi istruttori per verificare gli effetti finanziari delle proposte 2.12, 2.15, 2.16 (identico a 2.17), 2.29 (identico a 2.30 e 2.31), 2.32 e 2.34 (analogo al 2.35, 2.36 e 2.37), che estendono l'ambito applicativo della legge alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.28 che - per le prestazioni professionali rese nei confronti della pubblica amministrazione - dispone la nullità delle

pattuizioni che prevedono l'affidamento degli incarichi professionali a titolo gratuito. Occorre altresì valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41, in base ai quali le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica non possono, in ogni caso, conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso. Occorre valutare l'emendamento 2.42, in base al quale le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione, nell'affidamento di servizi di opera professionale in favore di un avvocato, sono tenuti a corrispondere un compenso equo. Risulta necessario valutare anche gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5 che introducono la regola dell'equo compenso per le prestazioni rese da professionisti in esecuzione di appalti pubblici. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.3 che considera nulla la clausola volta a prevedere termini di pagamento del professionista superiori a sessanta giorni decorrenti, oltre che dal ricevimento da parte del cliente della fattura, anche dalla data di effettuazione della prestazione, se anteriore alla data di ricevimento della fattura. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.4 che dispone la nullità delle clausole che prevedano l'affidamento a titolo gratuito degli incarichi professionali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 4.1, nonché dalle identiche proposte 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari della proposta 4.0.1, che modifica i criteri di calcolo del compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 che estendono l'ambito applicativo della norma ai rapporti dei professionisti con le società veicolo di cartolarizzazione e con gli agenti della riscossione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

Non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.0.1, ove si stabilisce che - in caso di esito vittorioso del grado di giudizio da parte delle pubbliche amministrazioni - il difensore ha diritto al compenso nella misura liquidata dal giudice con il provvedimento che definisce il grado di giudizio, ove maggiore rispetto a quello pattuito con la pubblica amministrazione difesa. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 11.1, 11.2, 11.3, nonché degli identici emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7 che comportano l'applicazione della nuova normativa anche alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge. Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 11.8, in base alla quale le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della legge ed ancora in essere dopo un anno dal suddetto termine devono essere adeguate alle disposizioni della presente legge.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 12.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, conferma la valutazione non ostativa alla luce della relazione tecnica positivamente verificata.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e

approvata.

La sottosegretaria SARTORE, passando alla valutazione degli emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni sulle proposte riferite all'articolo 1, fatta eccezione per l'emendamento 1.12, che interviene sui parametri di riferimento delle prestazioni professionali, su cui occorre acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso è contrario.

Il senatore <u>DELL'OLIO</u> (*M5S*), nel manifestare perplessità sull'impatto della proposta sulla finanza pubblica, ne chiede l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 1.12.

La sottosegretaria SARTORE, passando alla valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore.

Esprime altresì un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27, non segnalati dal relatore.

Il PRESIDENTE, dopo un breve intervento della senatrice <u>MODENA</u> (*FIBP-UDC*), dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti segnalati dal Governo, al fine di consentire le verifiche del caso.

Si sofferma quindi sulla portata normativa e finanziaria della proposta 2.28, ritenendo opportuno un supplemento di istruttoria sui profili di applicazione dell'equo compenso alla Pubblica Amministrazione.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori Fiammetta MODENA (*FIBP-UDC*), DELL'OLIO (*M5S*) e Antonella FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE accantona altresì l'esame delle proposte 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, manifesta una valutazione contraria, per i profili finanziari, sulle proposte 3.3 e 3.4, nonché sulle proposte 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13 e 3.15, non segnalati dal relatore. Chiede quindi di valutare l'accontamento degli emendamenti 3.11, 3.12 e 3.14, su cui è in fase di verifica una possibile riformulazione.

I senatori <u>DELL'OLIO</u> (*M5S*) e Roberta <u>FERRERO</u> (*L-SP-PSd'Az*) chiedono di accantonare l'esame, rispettivamente, degli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, ritiene opportuno disporre l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché di rinviare l'esame dei restanti.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione e dai chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.12, 2.15, 2.16, 2.17, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.36 e 2.37. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per le proposte 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché su tutte le proposte relative agli articoli da 4 a 12.".

La proposta del relatore è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

La rappresentane del GOVERNO deposita la relazione tecnica sul testo, negativamente verificata.

Il relatore <u>DELL'OLIO</u> (*M5S*) prende atto del deposito della relazione tecnica, riservandosi di valutarne il contenuto ai fini del prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità (Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 30 marzo.

Il relatore <u>PRESUTTO</u> (*M5S*) illustra i subemendamenti alla proposta del relatore 1.100, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento e degli emendamenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

La sottosegretaria SARTORE assicura che, già nelle prossime sedute, sarà in grado di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il relatore <u>DELL'OLIO</u> (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte 3.17 (testo 2), 6.12 (testo 2), 6.15 (testo 2), 7.21 (testo 2) e 11.7 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.2 (testo 2) e 18.25 (testo 2). Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea della proposta 20.2 (testo 2). Occorre verificare la compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 23.11 (testo 2), laddove consente di individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario, per onerosità segnalata anche dalla Commissione, sulle proposte 2.6 e 2.0.3, nonché sulle proposte 2.2, 2.3 e 2.4, non segnalate dai relatori, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne l'invarianza finanziaria.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, fatta eccezione per i subemendamenti alla proposta 2.0.1000, su cui si riserva di esprimere l'avviso del Governo.

Sulla portata normativa e finanziaria delle proposte 2.2, 2.3 e 2.4, si svolge un breve dibattito, a cui prendono parte i senatori Donatella <u>CONZATTI</u> (*IV-PSI*), <u>MANCA</u> (*PD*), <u>ERRANI</u> (*Misto-LeU-Eco*) e il relatore <u>DELL'OLIO</u> (*M5S*), all'esito del quale il PRESIDENTE dispone l'accontamento del relativo esame.

Su richiesta, rispettivamente, dei senatori Roberta <u>FERRARI</u> (*PD*) e<u>DAMIANI</u> (*FIBP-UDC*) il PRESIDENTE dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti 2.6 e 2.0.3.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte segnalate dalla Commissione, non avendo osservazioni sulle restanti.

I senatori <u>CALANDRINI</u> (*FdI*), <u>MANCA</u> (*PD*) e <u>DELL'OLIO</u> (*M5S*), chiedono l'accantonamento dell'esame, rispettivamente, delle proposte 3.5, 3.13 e 3.0.5.

Dopo che il PRESIDENTE ha accolto la richiesta di accantonamento, la sottosegretaria SARTORE, passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, su tutte le proposte segnalate dai relatori.

La senatrice TESTOR (L-SP-PSd'Az) chiede di valutare l'accantonamento delle proposte 4.1 e 4.3.

I senatori MANCA (PD) e Donatella CONZATTI (IV-PSI) chiedono di accantonare, rispettivamente, le proposte 4.19 e 4.20.

Il senatore <u>STEGER</u> (*Aut (SVP-PATT, UV)*) reputa necessario un supplemento di istruttoria sui profili finanziari degli emendamenti 4.21 e 4.22.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti segnalati dai relatori all'articolo 4.

La rappresentante del GOVERNO, passando all'esame delle proposte riferite all'articolo 5, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti ovvero in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati all'articolo 5, nonché sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 5.12 (analoga a 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17), 5.30 (analoga a 5.31, 5.32 e 5.33), 5.35, 5.42, 5.44, 5.45 e 5.48, non segnalate dalla Commissione.

Al riguardo, osserva che l'entrata in vigore della legge annuale per la concorrenza 2021 costituisce la *milestone* PNRR M1C2-6. Tale obiettivo prevede, con riguardo al settore dell'energia, che debba essere assicurata l'obbligatorietà di svolgimento di gare per contratti di concessione idroelettrica e l'eliminazione graduale della possibilità di prorogare i contratti, rimettendo al legislatore nazionale il compito di predisporre un quadro normativo per le concessioni idroelettriche che sia coerente con il diritto dell'Unione europea.

Il relatore <u>TOSATO</u> (*L-SP-PSd'Az*), in relazione alle considerazioni svolte dalla rappresentante del Governo, ritiene che la strada più corretta sia quella di esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nei casi di carenza di copertura o di problemi di quantificazione, mentre, nell'ipotesi di profili di contrasto effettivo o presunto con gli obiettivi e i traguardi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a suo avviso la valutazione dovrebbe essere rimessa alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SARTORE, fatte debitamente salve le prerogative della Commissione bilancio, ricorda che il mancato raggiungimento di obiettivi o traguardi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza comportano il venir meno del rimborso delle corrispondenti rate, previste a titolo di prestito o di sovvenzione, da parte delle Istituzioni europee, con evidente impatto sulla finanza pubblica italiana.

I senatori MANCA (PD), CALANDRINI (FdI) e STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) chiedono di accantonare, rispettivamente, le proposte 5.27, 5.4 e 5.28.

Interviene per chiedere chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo sull'emendamento 5.1 la senatrice <u>TESTOR</u> (*L-SP-PSd'Az*), alla quale risponde la sottosegretaria SARTORE ribadendo che si tratta di un obiettivo del PNRR.

Il senatore MANCA (*PD*) chiede lumi sull'avviso del Governo relativo alla proposta 5.3. Reputa comunque opportuno disporre l'accantonamento di tutti gli emendamenti segnalati dal Governo, anche al fine di consentire i necessari approfondimenti istruttori, nonché lo svolgimento delle interlocuzioni politiche tra la Commissione di merito e l'Esecutivo.

Il PRESIDENTE accoglie le richieste di accantonamento formulate dai senatori, disponendo altresì la sospensione dell'esame degli emendamenti 5.34 e 5.40, analoghi alla proposta 4.21, già accantonata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e degli elementi forniti dal Governo, il relatore <u>DELL'OLIO</u> (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 5.5, 5.8, 5.29, 5.38, 5.0.1 e 5.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, fatta eccezione per le proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.0.3, 2.0.1000 e relativi subemendamenti, 3.5, 3.13, 3.0.5, 4.1, 4.3, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.27, 5.28, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.40, 5.42, 5.44, 5.45 e 5.48, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sulle riformulazioni riferite agli articoli da 1 a 5, nonché su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e seguenti.".

La proposta dei relatori è messa in votazione e approvata.

Su sollecitazione del relatore <u>TOSATO</u> (*L-SP-PSd'Az*), la rappresentante del Governo mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante le valutazioni del Governo su una parte degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.4.2.3. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.3.1. 12^aCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 MARZO 2022 11^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,10

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

1.4.2.3.2. 12^aCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 12 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 MARZO 2022 12ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 11a Commissione:

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile : parere favorevole con osservazioni

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti: parere favorevole con osservazioni.

